

**REGOLAMENTO CONSIGLIO (approvato con
deliberazione consiliare n. 16 del 2 aprile 2003, modificato con deliberazione
consiliare n. 53 del 26 settembre 2003)**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Sede delle adunanze
- Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari
- Art. 4 - Maggioranza e minoranza

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

- Art. 5 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 6 - Convalida degli eletti
- Art. 7 - Adempimenti della prima seduta

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

- Art. 8 - Il Presidente
- Art. 9 - Attribuzioni del Presidente

Capo III - Gruppi consiliari

- Art. 10 - Composizione dei gruppi consiliari
- Art. 11 - Gruppo misto
- Art. 12 - Denominazione dei gruppi
- Art. 13 - Presidenza dei gruppi consiliari
- Art. 14 - Funzionamento dei gruppi consiliari
- Art. 15 - Conferenza dei Capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari

- Art. 16 - Istituzione delle commissioni
- Art. 17 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 18 - Funzioni delle commissioni
- Art. 19 - Convocazione delle commissioni
- Art. 20 - Pubblicità delle sedute delle commissioni
- Art. 21 - Audizione delle commissioni consiliari
- Art. 22 - Verbali delle commissioni consiliari
- Art. 23 - Commissione Consiliare Permanente di Controllo e Garanzia
- Art. 24 - Commissioni speciali di studio
- Art. 25 - Commissioni speciali di indagine.

Capo V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

- Art. 26 - Risorse finanziarie del consiglio comunale
- Art. 27 - Sede e attrezzature del consiglio comunale
- Art. 28 - Sede e risorse dei gruppi consiliari

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

- Art. 29 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo
- Art. 30 - Diritto alla informazione
- Art. 31 - Diritto di iniziativa
- Art. 32 - Interrogazioni
- Art. 33 - Interpellanze
- Art. 34 - Mozioni
- Art. 35 - Ordini del giorno

Capo II - Doveri dei consiglieri

- Art. 36 - Obbligo di presenza
- Art. 37 - Obbligo del segreto
- Art. 38 - Astensione facoltativa e obbligatoria

Capo III - Durata in carica

- Art. 39 - Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 40 - Dimissioni dei consiglieri
- Art. 41 - Decadenza dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

- Art. 42 - Avvisi di convocazione
- Art. 43 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione
- Art. 44 - Contenuto degli avvisi di convocazione
- Art. 45 - Elenco degli argomenti da trattare
- Art. 46 - Seduta deserta
- Art. 47 - Seconda convocazione

Capo II - Adempimenti preliminari alle sedute

- Art. 48 - Iniziativa e deposito dei documenti
- Art. 49 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 50 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 51 - Apertura della seduta
- Art. 52 - Sospensione e aggiornamento della seduta
- Art. 53 - Norme generali sulla discussione
- Art. 54 - Regole per la discussione delle proposte
- Art. 55 - Disciplina degli interventi
- Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 57 - Presentazione degli emendamenti
- Art. 58 - Discussione degli emendamenti
- Art. 59 - Fatto personale
- Art. 60 - Mozione d'ordine
- Art. 61 - Chiusura della discussione
- Art. 62 - Dichiarazioni di voto

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 63 - Comunicazioni e commemorazioni
- Art. 64 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 65 - Risposta alle interrogazioni
- Art. 66 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 67 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 68 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

Capo V - Pubblicità delle sedute

- Art. 69 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari
- Art. 70 - Presenze nelle sedute segrete
- Art. 71 - Comportamento del pubblico

Capo VI - Operazioni di votazione

- Art. 72 - Sistemi di votazione
- Art. 73 - Ordine delle votazioni
- Art. 74 - Votazione palese
- Art. 75 - Votazione segreta
- Art. 76 - Votazioni separate
- Art. 77 - Calcolo della maggioranza
- Art. 78 - Computo dei votanti
- Art. 79 - Proclamazione dell'esito delle votazioni
- Art. 80 - Irregolarità nella votazione
- Art. 81 - Parità di voti

Capo VII - Verbali delle sedute

- Art. 82 - Contenuto del Verbale

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 83 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari
- Art. 84 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta
- Art. 85 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 86 - Esecutività delle deliberazioni

- Art. 87 - Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo
- Art. 88 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

- Art. 89 - Mozione di sfiducia
- Art. 90 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri
- Art. 91 - Linee programmatiche di governo

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 92 - Prima applicazione per le commissioni consiliari
- Art. 93 - Abrogazione di norme
- Art. 94 - Approvazione del regolamento e successive modifiche
- Art. 95 - Pubblicità del regolamento
- Art. 96 - Rinvio
- Art. 97 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'art. 33 dello Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio comunale.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. In tutte le sale di riunione del consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.
4. All'esterno della sede del consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del comune.

Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4 - Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 5 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.
3. Il Segretario, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.
4. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, sulla base della cifra individuale riportata nella consultazione elettorale e, in caso di parità, dall'età.

Art. 6 - Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7 - Adempimenti della prima seduta

Subito dopo la convalida degli eletti la seduta prosegue con il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti la Giunta.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 8 - Il Presidente

Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.

2. Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. In particolare il Presidente:
 - a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
 - e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 10 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il Sindaco.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta di convalida degli eletti, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte.
3. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare, entro tre giorni dalla convalida, a quale gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a due, salvo il caso di costituzione del Gruppo misto. La costituzione di gruppi formati da un solo consigliere è consentita soltanto nel caso di un consigliere proclamato eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali ovvero nel caso in cui il movimento o partito politico che abbia dato vita ad una lista subisca scissioni a livello nazionale.
5. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a due, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro gruppo entro tre giorni dallo scioglimento, vengono iscritti al Gruppo misto.
6. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare dandone comunicazione al Presidente del consiglio comunale; in caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del consiglio in forma scritta, vistata per accettazione dal capogruppo del gruppo cui intendono aderire.

Art. 11 - Gruppo misto

1. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo misto.

Art. 12 - Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo., di cui al successivo art. 15

Art. 13 - Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio comunale; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 14 - Funzionamento dei gruppi consiliari

1. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi sono emanati dal Presidente del consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo. L'erogazione dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale dei gruppi è disciplinata dal successivo art. 28.

Art. 15 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del consiglio comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari. Essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento della attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti.
2. Il Presidente del consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo. Alle sedute della Conferenza partecipa il segretario comunale. Delle sedute della Conferenza viene redatto verbale, a cura del segretario comunale o suo delegato.
3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale, nonché ogni volta che il Presidente del consiglio comunale ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno due capigruppo.
4. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
5. Il Presidente del consiglio comunale informa il consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.
6. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle commissioni consiliari permanenti.

Capo IV - Commissioni consiliari

Art. 16 - Istituzione delle commissioni

1. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, il consiglio comunale può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo, delle commissioni consiliari. A tal fine il consiglio può provvedere alla costituzione di:
 - a) commissioni consultive, competenti ad esprimere pareri sugli affari concernenti i diversi settori dell'attività dell'ente, ciascuna per le materie ad essa demandate;
 - b) commissioni speciali di studio, competenti limitatamente ad un esame specifico o approfondito di argomenti che comunque interessino il comune;
 - c) commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale e degli enti e aziende dipendenti dal comune.

Art. 17 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni in materia di:

Assistenza, Sicurezza Sociale, Igiene e Sanità

Urbanistica, Territorio, Ambiente ed Ecologia

Scuola, Cultura, Attività ricreative;

Bilancio, Finanza, Tributi ed Affari Generali

In ogni caso è costituita la Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia di cui al successivo art. 23.

2. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali scelti, con criterio proporzionale, secondo accordi tra i capi gruppo consiliari, tenendo conto della entità di ciascun gruppo. In caso di mancato accordo il consiglio procede alla elezione dei componenti ai sensi dell'art. 76.
3. Tutti i consiglieri possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, alle sedute delle commissioni; il sindaco e gli assessori hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
4. Ogni commissione elegge, al proprio interno, un Presidente ed un Vicepresidente: a tal fine la prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Presidente del consiglio comunale entro dieci giorni dalla nomina.
5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere esibizione di atti e documenti senza che sia loro posto il segreto d'ufficio e possono chiedere al sindaco di avvalersi della collaborazione di esperti; le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive, secondo le modalità di cui al successivo art. 21.
6. Per la validità delle sedute delle commissioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti delle commissioni medesime, ed in seconda convocazione della metà dei componenti.
7. Ogni componente ha diritto ad un voto; i pareri sono espressi a maggioranza semplice dei voti.

Art. 18 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari, in quanto articolazioni del consiglio comunale, svolgono funzione consultiva e preparatoria nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del consiglio.
2. Ciascuna commissione ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro argomento nei cui confronti il sindaco o la giunta ritengano di dover acquisire il parere della commissione prima della trattazione da parte del consiglio comunale.
3. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di venti giorni dalla assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il sindaco può fissare un termine più breve. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal consiglio, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione.
4. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, possono altresì assumere l'iniziativa di presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione, mozioni ed ordini del giorno.

Art. 19 - Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari si riuniscono su iniziativa del proprio Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi e comunque ogni qualvolta vi siano rilevanti argomenti di competenza del consiglio comunale che le riguardino.
2. Spetta al Presidente della commissione, anche su proposta dei singoli consiglieri, stabilire l'elenco degli argomenti da trattare, nonché provvedere all'invio degli avvisi di convocazione ai componenti della commissione. L'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza, nei quali è sufficiente la convocazione anche telefonica 24 ore prima; nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
3. Esso va pure inviato, per conoscenza, al sindaco, agli assessori, ai capigruppo consiliari e, se del caso, ai soggetti che si intendono invitare in audizione su specifici problemi.

Art. 20 - Pubblicità delle sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i seguenti casi:
 - a) quando si tratti di esaminare questioni riguardanti persone che comportano l'espressione di giudizi, valutazioni, apprezzamenti in ordine a meriti e demeriti, alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento, su una o più persone;
 - b) qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il Presidente della commissione ritenga opportuno discutere senza la presenza del pubblico.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.
3. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 21 - Audizione delle commissioni consiliari

1. Le commissioni, su proposta della maggioranza dei componenti e comunque d'intesa con il sindaco, hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni per problematiche specifiche, dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e Associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

Art. 22 - Verbali delle commissioni consiliari

1. Alle sedute delle commissioni partecipa il responsabile del settore competente o un funzionario da lui delegato, con il compito di redigere un sommario processo verbale.
2. Il verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile di settore competente.

Art. 23 - Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia

1. La presidenza della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al consiglio, nella seduta in cui il consiglio procede alla nomina della Commissione, il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto.
2. A detta Commissione, costituita ai sensi del precedente articolo 17 nell'ambito delle commissioni consiliari permanenti, sono attribuite le seguenti materie:
 - a) parere in ordine alle proposte di decadenza dei consiglieri, ai sensi del successivo art. 41;
 - b) questioni inerenti lo *status* dei consiglieri e l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti;
 - c) problemi concernenti le prerogative ed il funzionamento del consiglio comunale;
 - d) questioni concernenti gli atti della Giunta;
 - e) ogni altro argomento che il consiglio ritenga di assegnare all'esame di detta Commissione.
3. Gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, anche su proposta dei componenti della commissione. Le richieste di controllo debbono indicare specificatamente quali profili dell'attività dell'Amministrazione siano da approfondire.
4. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento; sono ammessi documenti di minoranza, che sono allegati al documento approvato.
5. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del Consiglio, unitamente al documento conclusivo di cui al comma precedente, per la discussione in aula.

6. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, da parte dei competenti uffici, la relazione annuale del difensore civico e le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
7. Per il funzionamento della Commissione si osservano le disposizioni previste per le restanti commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto o del presente regolamento.

Art. 24 - Commissioni speciali di studio

1. Allo scopo di effettuare un esame specifico e approfondito su questioni particolari che comunque interessano il comune, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali di studio e approfondimento, garantendo la presenza della minoranza consiliare e seguendo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 17.
2. Nella relativa deliberazione di costituzione deve essere previsto:
 - a) il numero dei componenti;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il tempo a disposizione della commissione per tale trattazione;
 - d) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. Per quanto riguarda la nomina del Presidente, del vicepresidente e del segretario, valgono le norme stabilite per le commissioni permanenti, così come per le convocazioni e il funzionamento.
4. Le sedute delle commissioni speciali di studio non sono pubbliche.

Art. 25 - Commissioni speciali di indagine.

1. Qualora ne ravvisi la necessità il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, decide se istituire al proprio interno, commissioni speciali di indagine sull'attività della amministrazione comunale o degli enti e aziende dipendenti dal comune. Qualora venga deciso di istituirle per la loro nomina si procede a norma dell'art.76
2. Nella relativa deliberazione di costituzione, deve essere specificato:
 - a) la composizione della commissione;
 - b) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - c) il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio;
 - d) lo scioglimento di diritto della commissione dopo la avvenuta presentazione della relazione conclusiva.
3. La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo è riservata ai consiglieri di opposizione, che a tal fine comunicano al Presidente del consiglio il nominativo del consigliere dagli stessi prescelto Per quanto riguarda il funzionamento si osservano le disposizioni previste per le commissioni consiliari permanenti in quanto applicabili, salvo diversa previsione dello Statuto e del presente regolamento.
4. Le sedute delle commissioni speciali di indagine non sono pubbliche.

Capo V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 26 - Risorse finanziarie del consiglio comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l'efficienza dei suoi uffici.

2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal responsabile del settore affari generali.

Art. 27 - Sede e attrezzature del consiglio comunale

1. Al consiglio comunale sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 28 - Sede e risorse dei gruppi consiliari

1. Il comune assicura ai gruppi consiliari la disponibilità di locali, delle attrezzature e dei servizi necessari al loro funzionamento. Il Settore Segreteria Generale provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari.
2. Nei limiti delle disponibilità iscritte nel bilancio di previsione viene previsto un apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività dei gruppi consiliari. Detto fondo è ripartito fra tutti i gruppi in misura proporzionale agli appartenenti ad ogni gruppo.
3. I mezzi finanziari sono assegnati dal Sindaco previa determinazione sentita la conferenza dei capigruppo circa i tempi e le modalità delle relative erogazioni, la natura delle spese per cui i mezzi stessi possono essere utilizzati, nonché le forme di rendicontazione periodica in ordine all'impiego delle somme ricevute. Qualora tale rendicontazione non sia compiuta nelle forme prescritte, le erogazioni successive sono sospese fino alla regolarizzazione avvenuta;

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 29 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente del consiglio comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

Art. 30 - Diritto alla informazione

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti del comune.
2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi .

Art. 31 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel del successivo Titolo IV.
2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.
3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri. L'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

Art. 32 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.
2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo art. 65.

Art. 33 -Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

Art. 34 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del sindaco o della giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 35 - Ordini del giorno

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.
2. La presentazione degli ordini del giorno va effettuata di norma non oltre l'inizio della seduta consiliare al Presidente del Consiglio Comunale, che ne ammette l'esame nella stessa seduta in conformità delle decisioni al riguardo assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 36 - Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 37 - Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 38 - Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al precedente comma 1 concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
4. Il divieto di cui al comma 3 comporta per i consiglieri interessati anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari; detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.
5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica

Art. 39 - Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 40 - Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 41 - Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive del consiglio.
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente, previo parere non vincolante della Commissione Consiliare Permanente di Garanzia, iscrive all'ordine del consiglio comunale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.
4. Il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

Art. 42 - Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti il consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Sindaco, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
2. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Sindaco entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.
3. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli consiglieri e agli assessori nonché al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

Art. 43 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. L'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite fax o per posta elettronica.
2. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Quinzano ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il consiglio:
 - a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via ordinaria;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.
4. Il computo dei termini si effettua in base alle regole del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile.

Art. 44 - Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di riunione ordinaria ovvero di convocazione urgente;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
 - d) la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) la data dell'avviso;
 - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 45 - Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del consiglio comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Sindaco.

2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:
 - a) proposte dell'autorità governativa;
 - b) proposte del sindaco;
 - c) proposte della giunta comunale;
 - d) proposte dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione.
 - e) proposte delle commissioni
3. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.
4. Il Sindaco può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del consiglio.
5. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.
6. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Sindaco o di un singolo consigliere, previa deliberazione, a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 46 - Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 47 - Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.
2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione.
3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

Capo II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 48 - Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al sindaco, alla giunta comunale, nonché ai singoli consiglieri.
2. Il Sindaco inserisce le proposte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del comune, a disposizione dei consiglieri, nello stesso giorno in cui viene notificato l'avviso di convocazione del consiglio, salvi i casi di convocazione urgente.

Art. 49 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è di norma necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo. Qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 50 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, si procede a ballottaggio tra i due nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, o l'elezione sia prevista con voto limitato, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 51 - Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.
2. La seduta inizia di norma con la approvazione dei verbali della seduta precedente. Qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.
3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del consiglio.
4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il consiglio.

Art. 52 - Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta. Il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
2. Ove il consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del sindaco o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 43.
4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 53 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente.

2. Dopo la relazione, il Presidente del consiglio comunale apre la discussione concedendo la parola agli assessori che richiedano di parlare, quindi dà la parola ai consiglieri.
3. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
4. Il Presidente del consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
5. Qualora non vi siano richieste di intervento, ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 54 - Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperano ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 55 - Disciplina degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti della giunta parlano dal proprio posto, rivolgendosi sempre al consiglio, debbono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il consigliere relatore o l'assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per non più di quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal Presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni o chiarimenti. Su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli consiglieri per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la Conferenza dei Capigruppo può prevedere, all'unanimità, deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; ai componenti della giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 56 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni. Il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.
4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 57 - Presentazione degli emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati emendamenti alle deliberazioni concernenti l'argomento in discussione e possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri o dalle commissioni consiliari.
2. Gli emendamenti devono, di norma, essere redatti per iscritto, sottoscritti da uno o più consiglieri, e consegnati al Segretario. Il sindaco ne dà lettura o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il sindaco può presentare emendamenti; in caso di assenza del sindaco gli emendamenti della giunta sono presentati dal Vice sindaco
4. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente del Consiglio decide, sentito e comunicato il parere del Segretario Comunale. Tale facoltà si estende anche ai subemendamenti.
5. I proponenti possono rinunciare in qualsiasi momento, prima della votazione, all'emendamento.
6. Il Presidente del consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il consiglio del parere reso; in assenza del parere, il Presidente può disporre la sospensione della discussione.
7. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati

Art. 58 - Discussione degli emendamenti

1. Il Consigliere, o il designato, nel caso di emendamenti sottoscritti da più consiglieri, che ha presentato uno o più emendamenti, può illustrare gli stessi nel tempo massimo complessivo di 10 minuti. La discussione in ordine a tutti gli emendamenti, proposti da un singolo gruppo consiliare, concernenti un'unica deliberazione deve essere contenuta entro un tempo massimo di 30 minuti. In tale periodo è anche compreso l'eventuale intervento del capogruppo. E' fatta salva la facoltà del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, valutata la natura e l'importanza degli emendamenti, di contingentare diversamente i tempi di intervento in modo da assicurare, in ogni caso, il corretto andamento della seduta.
2. Il Presidente del Consiglio, terminata la discussione di cui sopra, pone in votazione ciascun emendamento. Al termine, pone in votazione il testo della deliberazione, così come eventualmente emendato.
3. La presentazione di emendamenti relativi al bilancio di previsione è specificatamente disciplinata nell'apposito regolamento di contabilità.

Art. 59 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente. Qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della giunta.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 60 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozioni d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del segretario; il Presidente può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contrario alla mozione, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Art. 61 - Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 62 - Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 63 - Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti dopo la approvazione dei verbali.

Art. 64 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.
2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

Art. 65 - Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di illustrarla al consiglio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in consiglio dal sindaco o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 66 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le risposte fornite, per conto della giunta, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Il consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione.

Art. 67 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 68 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 58.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.
6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 69 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:

a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;

b) seduta segreta per dichiarazione del consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 70 - Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 71 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente del consiglio comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 72 - Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 49.

2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.

3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario. Sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.

4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta. Sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 73 - Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:

- a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 56;
- b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 56;
- c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'art. 57;
- d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;
- e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 74 - Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 75 - Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.
4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 76 – Votazioni separate

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema di votazioni separate.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, si procede a due votazioni separate, una per la maggioranza ed una per la minoranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 77 - Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 78 - Computo dei votanti

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:
 - a) nel caso di votazione palese: non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
 - b) nel caso di scrutinio segreto: si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 79 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.

Art. 80 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 81 - Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 82 - Contenuto del Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale. Il verbale di deliberazione è l'atto pubblico che documenta, oggetto per oggetto, la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. Il verbale di deliberazione consiste nel testo delle deliberazioni approvate e riporta integralmente le eventuali dichiarazioni di voto del Consigliere se lo stesso ne chiede espressamente l'inserimento. Nel caso in cui il consigliere chieda che la sua dichiarazione di voto venga riportata integralmente, deve consegnarla in forma dattiloscritta al Segretario nella stessa seduta.
3. Il verbale contiene i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, e di quelli assenti il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei Consiglieri che si sono astenuti o hanno votato contro.
4. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del consiglio comunale.
5. Di ogni seduta pubblica è effettuata la registrazione per mezzo meccanico e conservato presso la Segreteria generale.
6. Il resoconto della seduta segreta non viene registrato, ma viene redatto in forma sintetica

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 83 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 84 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 85 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L., le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro trenta giorni dalla adozione.

Art. 86 - Esecutività delle deliberazioni

1. L'esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalle vigenti disposizioni della legge statale e regionale.
2. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 87 - Deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo si applicano le disposizioni speciali di cui agli artt. 174 e 227 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 88 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune, in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.
3. Il consiglio può inoltre modificare le proprie deliberazioni.
4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati. Il Segretario appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 89 - Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia prevista dall'art. 40 dello Statuto deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e va presentata al Segretario comunale.
2. Il Segretario, qualora la mozione non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato da comunicarsi al primo dei firmatari; ove ricevibile, il Segretario, ne trasmette subito copia al Sindaco, affinché provveda a convocare il consiglio comunale, oltre che a tutti i consiglieri ed al Prefetto.
3. La seduta consiliare per la trattazione della mozione di sfiducia deve tenersi non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; in tale seduta il consiglio non può trattare altri argomenti, salvo i casi di eccezionale urgenza e gravità, che vanno trattati per primi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione del Consiglio, nel termine stabilito nel presente comma, previa diffida provvede il Prefetto su segnalazione dei Consiglieri o del Segretario.
5. Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.
6. Il Presidente del consiglio informa il Prefetto della avvenuta approvazione della mozione di sfiducia.
7. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 90 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è dichiarata immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.
3. Ove la vacanza del seggio sia stata determinata dalle dimissioni di un consigliere, la seduta consiliare per la relativa surrogazione deve tenersi entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
4. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il consiglio debba provvedere, a norma dell'art. 45, comma 2, del T.U.E.L., alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

Art. 91 - Linee programmatiche di governo

1. Il consiglio partecipa, nei modi previsti dall'art. 33 dello Statuto, alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche risultanti dal documento predisposto dal sindaco a norma degli artt. 42 e 46 del T.U.E.L.
2. A tal fine ciascun consigliere può presentare appositi emendamenti che contengano integrazioni, adeguamenti e modifiche del documento di cui al comma 1; tali emendamenti debbono essere depositati, entro il terzo giorno Segretario generale, che ne trasmette copia al sindaco ed ai capigruppo consiliari.
3. Per l'esame degli emendamenti si applicano le disposizioni dell'art. 58 del presente regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto, il Sindaco, al fine di consentire al consiglio di procedere alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, convoca ogni anno una o più sedute specifiche, nelle quali i singoli assessori riferiscono sullo stato di realizzazione delle azioni e dei progetti ricompresi nel documento programmatico; a tali sedute possono essere invitati dirigenti e funzionari dell'ente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92 - Prima applicazione per le commissioni consiliari

1. Le disposizioni del comma 2 dell'art. 17 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla entrata in vigore del presente regolamento; sino a tale data rimangono in vigore le commissioni consiliari permanenti costituite ai sensi della deliberazione consiliare n.45 del 29/6/95.
2. Il consiglio provvede alla prima costituzione della Commissione Consiliare permanente di Controllo e Garanzia di cui al precedente art. 23 nella prima seduta successiva a quella della convalida degli eletti.

Art. 93 - Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal "Regolamento per le adunanze del consiglio comunale", approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 29/6/95; con la stessa decorrenza la corrispondente deliberazione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 94 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 95 - Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 5, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.
2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 96 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 97 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.